

come si può credere incompatibile con tali disposizioni la presenza degli aggiunti giudiziari negli uffici d'istruzione? Il dubbio mi pare davvero privo di alcun ragionevole fondamento.

E qui, mi permetta l'onorevole collega un'ultima considerazione. Oserei quasi dire che se potesse concepirsi il dubbio dell'onorevole collega, ciò che per me è addirittura assurdo, vorrei proprio risolverlo anche per altre considerazioni pratiche a favore degli aggiunti giudiziari. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Prego di far silenzio!

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. È a desiderarsi che si faccia una ragionevole e prudente ma non infrequente applicazione degli aggiunti giudiziari agli uffici d'istruzione. Quelli che dimostrano una particolare attitudine a tale ufficio, vi apportano l'energia di giovani intelletti, di costanza, di spirito d'osservazione, di salute fisica, doti tutte indispensabili per un buon giudice istruttore. Finora non sempre il criterio delle speciali attitudini è quello che guida nella scelta dei giudici istruttori. Purtroppo, in pratica, molte volte avviene che la scelta sia consigliata dalla pietosa convenienza di aiutare col maggior assegno dato al giudice istruttore, il giudice anziano che si trova in bisogno. Oppure dal pensiero di dare l'istruzione dei processi penali a chi si mostra meno atto ai giudizi civili. Mandiamo invece, i più adatti della giovane falange degli aggiunti giudiziari negli uffici d'istruzione, e mandiamoli, memori, che l'ufficio d'istruzione è un ufficio speciale, che richiede speciali attitudini. Si gioverà così agli intenti delle istruttorie penali, e si incomincerà a creare quel magistrato istruttore tipo che è nella mia mente, da augurare alla nostra giustizia penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Larizza ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

LARIZZA. Io non posso, non debbo, dichiararmi soddisfatto di questa risposta.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Le interrogazioni le ho fatte sempre anch'io, come deputato, per non dichiararmi soddisfatto. (*Si ride*).

LARIZZA. La mia interrogazione, a dire il vero, doveva essere un'interpellanza; ed ora sento, più che mai, tale bisogno, dopo le larghe, quanto poco soddisfacenti risposte del ministro.

Anch'io sciolgo un inno ai giovani magistrati che danno all'amministrazione della

giustizia prezioso contributo di energia, di ingegno, di cuore; ma gli inni sono inni, sono poesia, e qui bisogna parlare col severo linguaggio della legge e con pratica della vita.

Ora io dico: se la legge del 1865 permetteva che i giudici istruttori potessero essere dei semplici aggiunti giudiziari, lo faceva perchè allora l'aggiunto giudiziario era un magistrato più alto di quello che non sia adesso. Allora si andava a quel grado dopo non meno di tre anni, mentre ora ci si va dopo 18 mesi appena: allora l'aggiunto giudiziario, dopo poco, veniva promosso a giudice o a sostituto procuratore del Re, adesso invece deve prima passare a pretore.

Perciò io domando all'onorevole ministro come faccia a conciliare la presenza in un ufficio di istruzione di un aggiunto giudiziario, inferiore di grado al pretore, col fatto che deve viceversa esercitare autorità sui pretori!

Non è infatti il giudice istruttore che delega il processo? Non è egli che dà la via per la procedura? Non è egli che, all'occorrenza, rettifica gli atti compiuti dal pretore?

Io ricordo, per esempio, l'articolo 79 della procedura penale, il quale dice che quando concorra con un giudice istruttore, per la constatazione d'un reato, qualsiasi altro ufficiale di polizia giudiziaria, sia pure un procuratore del Re, questo deve rimettere gli atti al giudice istruttore, che ha anche facoltà di rettificarli.

Vorrei davvero vedere in che posizione delicata si verrebbe a trovare un pretore ch'è stato aggiunto giudiziario 10 anni, 8 anni, 3 anni prima, quando, concorrendo nell'istruzione d'un processo con un aggiunto giudiziario, che ha soli 18 mesi di carriera, dovesse dichiararsi inferiore, e far assumere a quel magistrato novellino la direzione dell'istruzione, e magari la rettifica degli atti, come prescrive il citato articolo 79.

Io nella mia interrogazione ho parlato d'incompatibilità; ma adesso mi permetto di dire che l'applicazione degli aggiunti giudiziari all'ufficio di istruzione è una vera illegalità, essendo in opposizione alla legge del 1890 e all'ultima legge del 1904. Questa, tra l'altro, eleva sempre più l'importanza degli uffici di istruzione, fino a permettere che funzioni da istruttore un consigliere d'appello.

Ora non so come tutto ciò sia conciliabile coll'applicazione degli aggiunti giudiziari in quegli uffici.